

Sentenza n. 1739/2014 pubbl. il 14/

RG n. 23

Repert. n. 2477/2014 del 14/

CANTIERE UNIFICATO

n. 2393/2013 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

1° Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio e così composta:

MAFFEI dr. Corrado
FANTI dr. Lucia
BUDETTA dr. Mariarosaria

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in grado unico, iscritta al n. 2393 del ruolo dei procedimenti contenziosi dell'anno 2013, vertente tra:

STATO DELLA LIBIA

In persona del Consigliere dr. Bashir Ali' Akkari, nella sua qualità di Presidente del Dipartimento dell'Avvocatura dello Stato Libico, elettivamente domiciliato in Roma, via Sabotino n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Filippo Paris, che lo rappresenta e difende come da procura legalizzata in atti;

OPPONENTE

c

ASBL GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT TRUST

con sede in Bruxelles, in persona del liquidatore avv. Alex Tallon, elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n. 50, presso lo studio dell'avv. Paolo Iorio che unitamente all'avv. Pierre Legros la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione;

OPPOSTA

Sentenza n. 1739/2014 pubbl. il 14/03/201

RG n. 2393/201

Repert. n. 2477/2014 del 14/03/201

avente ad oggetto: opposizione avverso decreti di esecutività in Italia di sentenze comunitarie (art. 43 Regolamento 44/2001/CE);

CONSIDERATO

che con ricorso depositato in data 22 aprile 2013, lo Stato della Libia, quale successore della Grande Jamahiryra Araba Libia Popolare Socialista, ha proposto opposizione – ai sensi dell'art. 43 del Regolamento 44/2001/CE – avverso i due decreti pronunciati da questa Corte *inaudita altera parte* (pubblicati il 23/5/2012 ed il 21/1/2013), mediante i quali sono state dichiarate esecutive in Italia due sentenze emesse dal Tribunal de Premiere Instance de Bruxelles (rispettivamente la prima resa il 28/11/2011 e la seconda il 17/9/2012);

che entrambe le pronunce dichiarate esecutive – la prima contenente la condanna ad una provvisoria, la seconda una condanna definitiva – risultano emesse nell'ambito del medesimo procedimento giudiziario (la causa RG 2011/10181/A) instaurato in Belgio dalla società di diritto belga ASBL GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT TRUST (di seguito: Global) nei confronti della Grande Jamahiryra Araba Libica Popolare Socialista (dichiarata contumace) ed hanno stabilito la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore della società attrice, di (rilevanti) somme di danaro in adempimento di un contratto di appalto stipulato nel 2008;

che il ricorso si fonda su due motivi di opposizione, il **primo** costituito dall'illegittimità della dichiarazione di contumacia da parte del giudice belga (non avendo mai la Grande Jamahiryra o lo Stato della Libia ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del predetto giudizio, poiché la presunta notifica sarebbe avvenuta nell'agosto del 2011, proprio nel corso, ed anzi all'acme, dei disordini scaturiti nell'ambito della c.d. rivoluzione libica), il **secondo** inerente alla nullità della notifica dei due decreti di esecutività della Corte d'Appello, essendo il procedimento notificatorio avvenuto in violazione dell'art. 34 n. 2 del Regolamento CE del 22/12/2000 (non essendo stata effettuata la traduzione in arabo degli atti notificati);

che ha quindi concluso per la revoca della dichiarazione di esecutività delle due sentenze belghe, previa interinale sospensione dell'efficacia dei decreti emessi da questa Corte, con vittoria di spese legali;

che il Presidente della I Sezione, con decreto del 30/4/2013, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza 12/7/2013, con termine sino al 7/6 per la notifica del ricorso e del decreto;

che la società opposta, costituitasi in giudizio, ha chiesto in via preliminare dichiararsi l'inaammissibilità dell'opposizione – poiché tardivamente proposta oltre il termine previsto dall'art. 43 del Regolamento 44/2001/CE – chiedendone il rigetto nel merito, con vittoria di spese legali;

Sentenza n. 1739/2014 pubbl. il 14/03/201
RG n. 2393/201
Repert. n. 2477/2014 del 14/03/201

che all'udienza sopra fissata, avendo l'avv. Paris aderito all'astensione proclamata dal proprio Consiglio dell'Ordine, la causa e' stata rinviata all'udienza del 19/7, nella quale le parti hanno reiterato le rispettive conclusioni, venendo quindi riservata la decisione con assegnazione dei termini di legge, ex art. 190 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali e repliche;

O S S E R V A

L'eccezione di inammissibilita' dell'opposizione formulata dalla societa' opposta appare fondata.

Dalla dichiarazione resa dall'Ambasciata di Libia a Roma in data 19/6/2013, prodotta in giudizio dalla Global, risulta che la notifica dei due decreti di esecutivita' emessi da questa Corte d'Appello e' avvenuta il 26/3/2013, data nella quale un messo della Rappresentanza Diplomatica libica ha ritirato il plico in questione presso il Ministero degli Affari Esteri italiano.

A tale data occorre pertanto fare riferimento per stabilire la tempestivita' dell'opposizione proposta dallo Stato della Libia.

Prevede l'art. 43, co. V, del Regolamento 44/2001/CE che *"Il ricorso contro la dichiarazione di esecutivita' deve essere proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa"*.

Ritiene parte opposta che tale termine non sia stato rispettato in quanto in base alla lettura della norma effettuata dalla Corte di Cassazione (sentenza 253/2010) il termine "ricorso" utilizzato nel Regolamento sarebbe atecnico, genericamente indicando lo strumento processuale disciplinato dai singoli ordinamenti comunitari per introdurre il processo; ne deriverebbe che il "ricorso" ex art. 43 dovrebbe intendersi quale "atto di citazione", poiche' per la legge italiana il processo di cognizione ordinaria si introduce di regola, salvo specifiche eccezioni, mediante atto di citazione a data fissa.

Non solo, ma tale atto di citazione avrebbe dovuto essere notificato nel termine di trenta giorni previsto dal Regolamento, essendo del tutto privo di efficacia sanante sul punto il decreto di fissazione di udienza emesso dal Presidente della I Sezione.

Ritiene per contro parte opponente che l'opposizione non sarebbe tardiva, poiche' effettuata con le forme previste dal Regolamento (mediante deposito del "ricorso", avvenuto appunto nel termine di trenta giorni dalla notifica dei due decreti di esecutivita').

Deporrebbe in tal senso l'interpretazione letterale della norma ("ricorso") e l'argomento di carattere logico-sistematico inerente alla mancata specifica previsione normativa della citazione ad udienza fissa.

Ritiene la Corte di dover aderire all'interpretazione dell'art. 43 del Regolamento effettuata dalla Suprema Corte con la richiamata sentenza 253/2010.

Ha reputato la Corte di Cassazione - richiamando anche la propria consolidata giurisprudenza formatasi in materia di interpretazione degli artt. 36 e 40 della Convenzione di Bruxelles del 27/9/1968 (regolante la materia dell'opposizione contro l'esecuzione di una pronuncia resa in altro Stato membro

Sentenza n. 1739/2014 pubbl. il 14/03/201

RG n. 2393/201

Repert. n. 2477/2014 del 14/03/201

antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento 44/2001) - che in mancanza di una disciplina procedimentale uniforme dettata dal legislatore comunitario, le norme (nazionali) sul procedimento in contraddittorio cui fa riferimento il quinto comma dell'art. 43 Reg. 44/2001 non possano che essere quelle di cui agli artt. 163 e segg. c.p.c., regolanti l'ordinario processo di cognizione.

Il Regolamento cioè, anche in virtù del principio generale di autonomia procedurale che compete ai singoli Stati membri, non detta norme processuali uniformi destinate a regolare il procedimento, rinviando alle singole norme processuali nazionali e prevedendo unicamente che il "ricorso" sia "esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio" (art. 43, co. III del Regolamento).

In mancanza quindi di un rito speciale previsto dall'ordinamento italiano per siffatte controversie, il giudizio scaturito dall'opposizione al decreto che abbia reso esecutiva in Italia una sentenza comunitaria ha natura di giudizio di cognizione ordinaria e si introduce con atto di citazione ad udienza fissa, da notificarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del decreto di esecutività emesso dalla Corte d'Appello.

Ne' a diversa conclusione può addivenirsi esaminando l'art. 30 D.L.vo 150/2011 (contenente disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della L. 18/6/2009 n. 69), entrata in vigore successivamente alla richiamata sentenza della Corte di Cassazione.

Tale norma ha introdotto la previsione del rito sommario di cognizione (art. 702 bis e segg. c.p.c.) alle sole "controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'art. 67 della L. 31/5/1995 n. 218".

La disposizione, atteso il suo chiaro tenore letterale ed in assenza di un (auspicabile) intervento chiarificatore del legislatore, appare quindi destinata a trovare diretta applicazione con esclusivo riferimento al rito applicabile alle controversie relative al riconoscimento ed all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali pronunciati in Stati esteri non ricompresi nell'Unione europea, non potendo quindi ritenersi applicabile alle controversie previste dall'art. 43 del Reg. 44/2001.

In conclusione l'opposizione in esame appare tardiva, essendo stati i decreti *inaudita altera parte* notificati all'odierno opponente il 26/3/2013 ed essendo stato il ricorso (ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza) notificato alla Global il 14/5/2013, oltre la scadenza del termine decadenziale previsto dall'art. 43 del Regolamento.

Ne' può ritenersi che il decreto di fissazione di udienza emesso dal Presidente della Sezione - contenente la previsione dell'udienza e del termine per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte - possa aver avuto efficacia sanante per l'opponente, trattandosi appunto di termine decadenziale previsto per legge, non suscettibile di proroga.

L'utilizzazione dello strumento del ricorso anziché dell'atto di citazione avrebbe potuto essere ininfluente soltanto nell'ipotesi in cui la notifica (del ricorso

Sentenza n. 1739/2014 pubbl. il 14/03/2014

RG n. 2393/2013

Repert. n. 2477/2014 del 14/03/2014

e del decreto di fissazione di udienza) fosse comunque avvenuta entro il termine perentorio fissato dal legislatore comunitario, sulla base del principio di conservazione e di conversione degli atti nulli, ma cio' non e' avvenuto.

In conclusione l'opposizione appare quindi inammissibile e la declaratoria di inammissibilita' preclude l'esame dell'opposizione nel merito, in relazione alla forza maggiore degli eventi eccezionali avvenuti in Libia, nel contesto temporale in cui venne effettuata, ad istanza della Global, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio incardinato dinanzi al giudice belga.

Ritiene la Corte che l'incertezza interpretativa sulla scelta del rito costituisca giusto motivo per addivenire alla integrale compensazione delle spese legali.


P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilita' dell'opposizione proposta dallo Stato della Libia nei confronti della ASBL Global Sustainable Development Trust in relazione ai decreti di esecutivita' in Italia delle sentenze emesse dal Tribunale de Premiere Instance de Bruxelles, pronunciate il 28/9/2011 ed il 17/9/2012 nella causa RG 2011/10181/A intercorsa tra le stesse parti.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese legali.

Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 febbraio 2014.

Il Consigliere est.
Dr. Lucia Fanti



Il Presidente
Dr. Corrado Maffei



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

14 MAR 2014

Oggi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Rossana Ruggieri